



V^o allegherente e al
 Direttore dell'Ufficio Corpi di Reato
 Messina, 14/5/24
 Il Presidente del Tribunale F.F.
 Dott. Massimiliano M. Pa.



TRIBUNALE DI MESSINA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA

PROTOCOLLO DI INTESA FRA il Tribunale Ordinario di Messina la Procura della Repubblica di Messina per la disciplina della destinazione della sostanza stupefacente all'Ufficio corpi di reato e la loro successiva distruzione

Premesso, in generale, che gli uffici giudiziari di Messina sono allocati, quasi tutti, nel medesimo "Palazzo Piacentini", del tutto insufficiente a rimanere sede adeguata all'Amministrazione della giustizia;

Considerato che, presso questi medesimi locali, ha sede anche l'Ufficio corpi di reato;

Rilevato pertanto, che, al fine di conseguire l'obiettivo di una più razionale gestione dei locali adibiti a Ufficio corpi di reato, è necessario contenere l'afflusso massivo di corpi di reato, riducendo, allo stretto indispensabile, le quantità di sostanza stupefacente oggetto di sequestro, materialmente depositate, presso il medesimo Ufficio, dalla polizia giudiziaria; contemperando la limitazione del carico di custodia, da un lato, con le esigenze della prova, dall'altro;

Considerate altresì le difficoltà connesse alla conservazione delle sostanze stupefacenti e di reperimento, allo stato, di altri locali sicuri ed aerati (quelli ora impiegati per l'Ufficio corpi di reato interferiscono, inevitabilmente, con la vivibilità dei locali limitrofi, dove sono allocati gli Uffici del G.I.P., Magistrati e personale di Cancelleria), oltre che capienti, in uno con le cennate esigenze di tendere all'acquisizione di spazi volti a soddisfare altre esigenze d'ufficio;

Premesso, inoltre, che, non essendo né opportuno né necessario custodire ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti presso l'Ufficio corpi di reato, occorre disciplinare il settore dei corpi di reato e, per quanto pertiene al presente protocollo, la procedura di consegna della sostanza stupefacente;

Letto l'art. 87, dPR 309/1990, secondo cui: "1. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui

all'articolo 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze. 2. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato. 3. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate (modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), d. lgs. 50/11). 4. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. 5. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria procedente e al Ministero della sanità (modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), d. lgs. 50/11); 6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985;

Visto altresì il d.m. 19/7/1985, recante "Modalità tecniche per la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope ai sensi dell'art. 3 della legge 21 giugno 1985, n. 297", secondo cui: "1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope deve avvenire per incenerimento. 2. Gli impianti destinati a tale operazione sono soggetti alla disciplina prevista dalle norme vigenti in materia di inquinamento dell'aria prodotto da impianti industriali. 3. La camera secondaria di combustione (camera di post-combustione) dell'impianto destinato all'incenerimento deve rispettare i seguenti valori operativi minimali: tenore di ossigeno libero nei fumi: 6% in volume; velocità media dei gas nella sezione d'ingresso: 10 m/s; tempo di contatto: 2 s; temperatura dei fumi: 1050 °C. 4. Sono ammessi anche sistemi di incenerimento di tipo diverso purché in grado di assicurare pari efficienza in termini di combustione".

Tanto fin qui premesso, il Presidente f.f. del Tribunale di Messina, dott. Massimiliano MICALI e il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dott. Antonio D'AMATO, previa interlocuzioni preliminari, convengono l'adozione delle direttive appresso specificate:

Art. 1

Dichiarazione di impegno

Il Presidente f.f. del Tribunale di Messina, dott. Massimiliano MICALI e il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dott. Antonio D'AMATO, si impegnano ad assicurare, ciascuno presso i rispettivi Uffici, l'adozione delle linee guida e direttive volte ad assicurare il rispetto del presente protocollo.

Art. 2

Disposizioni riguardanti la Procura

1. La sostanza stupefacente sequestrata, di norma, è provvisoriamente custodita, dalla P.G., operante presso i propri uffici o locali a disposizione.
2. Decorso il termine per la proposizione del riesame avverso il decreto di sequestro o il decreto di convalida del sequestro, ovvero all'esito della definitività del provvedimento di rigetto del riesame eventualmente proposto, il pubblico ministero, assegnatario del relativo procedimento, dispone il prelievo di uno o più campioni -in misura, in ogni caso, non superiore a 100 gr.- con le modalità di cui all'art. 364 cpp (avviso alle persona indagata e al difensore almeno 24 ore prima del compimento della campionatura) e la distruzione della parte residua, delegando, all'uopo la polizia giudiziaria operante.

Art. 3

Consegna dei campioni di sostanza stupefacente all'Ufficio corpi di reato

1. I reperti campionati come al precedente art. 2, inseriti in plico debitamente chiuso e sigillato con l'indicazione all'esterno del numero di R.G.N.R., sono consegnati dalla Polizia Giudiziaria all'Ufficio corpi di reato del Tribunale, unitamente con la copia del verbale di sequestro, la copia del provvedimento del PM che dispone il campionamento e la copia del verbale delle operazioni di campionamento, dandosi atto del peso del campione depositato.

2. Ove sia necessario procedere al deposito di una quantità di campione superiore ai 100 gr., il Pubblico Ministero adotta un decreto motivato. A tale scopo, il Pubblico Ministero assegnatario del procedimento dispone che non si proceda a campionatura e distruzione della sostanza residua, ove ciò appaia assolutamente necessario per il prosieguo delle indagini. In quest'ultimo caso, restano depositati presso l'Ufficio corpi di reato del Tribunale soltanto i campioni di peso fino a 100 gr., mentre la sostanza stupefacente residua resta custodita presso la P.G. operante fino al termine di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 4 **Disciplina transitoria**

1. Con riferimento ai reperti aventi per oggetto sostanza stupefacente sequestrata nell'ambito di procedimenti già definiti, alla data di emanazione del presente protocollo, la Polizia giudiziaria operante richiede all'Autorità Giudiziaria procedente, ove non già disposto, il provvedimento di destinazione del corpo di reato, senza dare corso al deposito del reperto presso l'UCR del Tribunale di Messina.

2. Con riferimento ai reperti aventi per oggetto sostanza stupefacente sequestrata nell'ambito di procedimenti pendenti, alla data di emanazione del presente protocollo, l'Ufficio Corpi di reato comunica alla P.G. operante l'elenco dei plichi contenenti sostanze da avviare, con immediatezza, al campionamento, con distruzione della parte residua. La P.G. operante, entro i 7 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, procede al ritiro della sostanza stupefacente e ad avviare le successive operazioni di campionatura.

3. Con riferimento alla sostanza stupefacente, in atto giacente presso gli archivi del Tribunale di Messina, l'Ufficio corpi di reato avvia, immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, la ricognizione di tutti i reperti riferibili a procedimenti definiti e, successivamente, formula richiesta di emissione di provvedimenti di distruzione, anche massiva, in ragione del tempo trascorso (partendo a ritroso, da quelli più risalenti nel tempo), della definitività e della quantità delle sostanze stupefacenti, da indirizzare al Presidente del Tribunale ovvero ai Presidenti delle Sezioni penali del Tribunale, nonché, per conoscenza all'Ufficio di Procura, curando di avviare la distruzione dei reperti, che avviene ad opera della P.G. che ha eseguito il sequestro. Acquisito il provvedimento di autorizzazione alla distruzione, l'UCR ne cura la comunicazione alla P.G. operante, che, entro i 7 giorni successivi alla comunicazione, provvede al ritiro delle sostanze da distruggere. È cura della P.G. operante restituire copia del verbale delle operazioni di distruzione nel più breve tempo possibile, a mezzo comunicazione all'indirizzo corpireato.tribunale.messina@giustizia.it, al fine di consentire all'UCR di procedere alla chiusura del fascicolo.

Art. 5

Periodo di validità. Eventuali modifiche. Referenti per l'attuazione del protocollo


1. Le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano ad adottare le conseguenti direttive e disposizioni organizzative, ai magistrati dei rispettivi uffici di appartenenza ed alla Polizia giudiziaria.

2. Il protocollo è valido per due anni a decorrere dal 3 giugno 2024, data della sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per un altro biennio. Potrà essere integrato o comunque modificato in base a eventuali interventi legislativi o regolamentari, decisioni della Corte Costituzionale, interpretazioni della normativa da parte della Corte Suprema di Cassazione, prassi attuative e, per qualsiasi esigenza degli uffici rappresentati dai firmatari dell'accordo.

3. Le parti si riservano di indicare, per l'attuazione o l'eventuale aggiornamento del protocollo, i magistrati che, con cadenza semestrale procedono, congiuntamente e previa apposita riunione di coordinamento, al monitoraggio dell'efficacia del protocollo medesimo.

Messina, il 13 maggio 2024

Il Presidente del Tribunale F.F.
Massimiliano MICALI



Il Procuratore della Repubblica
Antonio DAMATO

